

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI
ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 18 febbraio 2019
REV.01 Consiglio del 21.03.2022 – REV. 02 Consiglio del 28.04.2022 - REV. 03 Consiglio del
26.05.2025



2025.05.26_REV 03



PREMESSA

Ai sensi dell'art. 5 punto 2) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del CAPO II Sez. II art. 37 punto 4) del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito indicata con il termine "quota", per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e costituisce obbligo per gli stessi.

ARTICOLO 1

Misura della contribuzione

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine Territoriale, decorre dall'1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle Società di Professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

ARTICOLO 2

Modalità

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento il pagamento delle quote ordinistiche sarà regolato, a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla prima richiesta a mezzo AVVISO PagoPA precompilato emesso attraverso Istituto di Credito convenzionato col sistema PagoPA (nel seguito "**Concessionario 1**"), da una convenzione da sottoscrivere con Ente di Riscossione Esterno, (Agenzia delle Entrate Riscossione o altro Ente/Società, nel seguito "**Concessionario 2**") che prevede una prima fase della riscossione mediante invio di avvisi di pagamento "RAV" e, in caso di omesso pagamento entro la scadenza indicata, di una fase di riscossione "coattiva" mediante ruoli.

La fase volontaria prevede l'inoltro dell'AVVISO PagoPA a mezzo PEC all'indirizzo dell'iscritto indicato all'Ordine, non oltre 30 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della quota. Gli avvisi possono essere pagati utilizzando i seguenti canali:

1. canale internet banking;
2. qualsiasi sportello bancario aderente al sistema "PagoPA";
3. qualsiasi sportello Sisal e Lottomatica.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di conto corrente presso la Segreteria dell'Ordine, ad eccezione delle somme relative a nuove iscrizioni; non è parimenti consentito pagare a mezzo bonifico bancario. In caso di erroneo pagamento, per importo o modalità, la Segreteria procede al rimborso integrale della somma versata, con trattenuta delle spese bancarie, e successiva nuova emissione a mezzo AVVISO Pago PA. Nessuna dichiarazione di avvenuto pagamento viene rilasciata dalla Segreteria. L'iscritto dovrà conservare copia della ricevuta di pagamento che sarà valida anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 3

Procedure e termini



Il Presidente, prima dell'emissione dell'AVVISO PagoPA, informa gli iscritti, in via preventiva via Newsletter e attraverso pubblicazione sul sito, dell'indicazione dell'importo delle quote annuali e data di scadenza.

L'Ordine, coerentemente con le iniziative intraprese di contenimento dei costi amministrativi, sta attuando la dematerializzazione dei documenti amministrativi. Tutte le informazioni saranno trasmesse pertanto esclusivamente a mezzo PEC (o, laddove non necessaria la PEC, attraverso indirizzo di posta precedentemente comunicato dall'Iscritto), obbligatoria per tutti gli iscritti ad un Ordine Professionale così come comunicata dall'Iscritto.

A semplificazione delle procedure, a salvaguardia dell'Ordine e degli iscritti, sono stabilite le seguenti fasi operative (le date e le modalità di seguito indicate possono subire variazioni con specifica delibera di Consiglio):

Fase di pagamento ordinario

- entro il 15/03 - invio da parte dell'Ordine al Concessionario 1 degli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto e fase di verifica di correttezza degli avvisi così predisposti dal Concessionario 1;
- entro il 25/03 - invio da parte da parte del Concessionario 1 dell'avviso a corrispondere la quota annuale di iscrizione entro la data fissata dall'Ordine e contestuale newsletter da parte dell'Ordine agli Iscritti;
- 15/04 - invio da parte dell'Ordine agli Iscritti di mail di promemoria dell'approssimarsi della scadenza dei PagoPA emessi;
- 30/04 - ultimo giorno per il pagamento dei PagoPA emessi.

Fase di sollecito bonario

- 30/05 - invio da parte dell'Ordine agli Iscritti di prima mail di promemoria dell'avvenuta scadenza del termine di pagamento (ai soli Iscritti che non avranno ancora pagato);
- 31/07 - invio da parte dell'Ordine agli Iscritti di seconda mail di promemoria dell'avvenuta scadenza del termine di pagamento (ai soli Iscritti che non avranno ancora pagato);
- 30/09 - invio da parte dell'Ordine agli Iscritti di terza mail di promemoria dell'avvenuta scadenza del termine di pagamento (ai soli Iscritti che non avranno ancora pagato) con contestuale termine perentorio di pagamento entro 5 giorni pena la messa in mora;
- 15/10 - costituzione dell'elenco degli Iscritti morosi e trasmissione al Consiglio di Disciplina territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare;

Fase di trasmissione al Concessionario 2 e sua gestione

Al termine della comunicazione di chiusura del procedimento del Consiglio di Disciplina territoriale, per tutti gli Iscritti ancora morosi è prevista la trasmissione del fascicolo al Concessionario 2, per l'avvio della procedura di riscossione consistente nelle seguenti fasi:

- 1) Il Concessionario 2 provvede all'emissione di RAV nei confronti degli iscritti che non avranno provveduto al pagamento dell'AVVISO PagoPa e con termine di pagamento stabilito in funzione delle norme vigenti.

2) Avvio della procedura di riscossione coatta con emissione di cartella esattoriale nei confronti degli iscritti che non avranno provveduto al pagamento del RAV entro il termine di cui al punto 1).

ARTICOLO 4

Quote Ridotte

Hanno diritto alla riduzione della quota pari al 50% dell'importo, gli iscritti sino al trentesimo anno di età compiuto nell'anno relativo alla quota e gli ingegneri con invalidità permanente pari o superiore al 50%, opportunamente documentata con certificato rilasciato dalla ATS di competenza.

Si precisa che le domande di riduzione della quota per invalidità permanente saranno ritenute valide esclusivamente a partire dall'anno di presentazione e non avranno, pertanto, effetto retroattivo su annualità pregresse. Il termine ultimo per la presentazione della domanda coincide con il termine per il pagamento della quota annuale (di norma il 30 aprile dell'anno in corso).

ARTICOLO 5

Esonero dal pagamento

Sono esonerati dal pagamento della quota gli iscritti con più di 50 anni di iscrizione all'Albo.

Sono inoltre esonerati gli iscritti che chiedono la cancellazione o il trasferimento con domanda protocollata entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

ARTICOLO 6

Trasferimenti e dimissioni

Gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Monza e della Brianza, saranno inseriti nel relativo Albo con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine, fatta salva l'acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ordine di provenienza.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno successivamente alla data del 28 febbraio, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento. Le richieste di cancellazione pervenute al Consiglio dell'Ordine entro il 28 febbraio di ogni anno esonerano dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione (scaricabile dal sito dell'Ordine), in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno dopo il 28 febbraio, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 7

Procedimento disciplinare

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto può dar luogo a procedimento nelle forme del "giudizio disciplinare".

La morosità nel pagamento della quota comporta il deferimento al Consiglio di disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio professionale, dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale, comprensive di interessi di mora e di una maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e spese vive legate alla pratica.

Indipendentemente dal decorso del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso per quanto esigibili.

Il deferimento al Consiglio di Disciplina può essere attivato nei confronti dell'iscritto moroso in qualsiasi fase del procedimento di riscossione coatta.

ARTICOLO 8

Durata e validità

Il presente Regolamento entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine e resta valido fino a sua successiva modifica.

ARTICOLO 9

Norme finali


Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo dell'Ordine è una obbligazione di legge e pertanto la mancata ricezione dell'AVVISO PagoPa o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento degli importi alla scadenza fissata.

Solo in caso di provata mancata ricezione, fatta salva la facoltà del Consiglio di aprire provvedimento disciplinare per violazione dell'art. 16 c. 7 del D.L. 185/2008 (obbligo della PEC), la quota potrà eccezionalmente essere corrisposta successivamente al termine stabilito.

E' facoltà del Consiglio, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente Regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio.

2025.05.26_REF03



Don Cicali



Pagina 5 di 5